



# COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

<b>N.480 del Reg.</b>  <b>Data 07-12-2019</b>	<b>Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PRINCIPIO DI DIRITTO SANCITO DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE CON LA .DELIBERAZIONE N. 18/SEZAUT/2018/QMIG DEL 30/07/2018. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019.</b>
---	--

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

#### Premesso che:

- l'art. 97 comma 4 lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/80/2000 n. 267, come modificato dall'art. 10 comma 2-quater della Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", prevede che il Segretario Comunale "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte";
- l'art. 21 del DPR 4 dicembre 1997 n. 465 dispone, al quarto comma, che: "... sugli atti di cui all'art. 17, comma 68, lettera b) della legge 15 maggio 1997 n. 127 (ora art. 97 del TUEL), rogati ed autenticati dal segretario comunale si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 114, ha riformulato i criteri di attribuzione al segretario comunale dei diritti di rogito e del provvedimento annuale dei diritti di segreteria intervenendo, da una parte, con l'abrogazione espressa dell'art. 41 comma 4 della Legge 11/07/1980 n. 312, che riconosceva ai segretari comunali che rogavano atti – indicati ai numeri 1,2,3,4 e 5 della citata tabella D allegata alla Legge n. 604/1962 – per conto dell'Ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia in misura pari al 75 per cento, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; dall'altra, il legislatore, con il comma 2 dell'art. 10 citato, ha attribuito integralmente al Comune il provento annuale dei diritti di segreteria, modificando in tal senso l'art. 30 comma 2 della citata Legge 15/11/1973 n. 734;
- il medesimo art. 10 introduce, al principio generale della spettanza all'Ente dei suddetti proventi, un'eccezione con la disposizione contenuta nel comma 2-bis, laddove è previsto che: "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30- secondo comma- della legge 15 novembre 1973 n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

**Vista e richiamata** la propria determinazione n°225 del 23/06/2015, con la quale, tra l'altro:

- **Si prendeva atto** del nuovo sistema di riparto dei diritti di segreteria, introdotto dall'art. 10 del D.L. n°90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n°114/201 e che detto sistema era entrato in vigore, nella sua versione originaria, il 25 giugno 2014 e nella sua versione modificata il 19 agosto 2014;
- **Si dava atto** tuttavia che, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, sia nella sua versione originaria che in quella modificata in sede di conversione del D.L. n°90/2014, il Comune di Maltignano non aveva incassato diritti di rogito e pertanto non aveva dovuto affrontare la controversa questione del riparto degli stessi. Da una parte, infatti, un orientamento giurisprudenziale riconosceva i diritti di rogito al Segretario privo di qualifica dirigenziale per il solo fatto di operare in un comune privo di dirigenza, indipendentemente dalla sua appartenenza alla fascia professionale A o B (...) mentre, dall'altra parte, c'era un opposto orientamento giurisprudenziale che invece non riconosceva i diritti di rogito al Segretario privo di qualifica dirigenziale per il solo fatto di appartenere alla fascia professionale A o B, in quanto equiparata alla dirigenza, indipendentemente dal fatto che operasse in un comune privo di dirigenza (...);
- **Si disponeva**, pertanto, in via cautelativa, che la liquidazione dei diritti di rogito al Segretario comunale rimanesse sospesa fino a quando la norma che aveva reintrodotto il loro riparto non fosse stata adeguatamente modificata dal legislatore o non fosse stata oggetto di un'interpretazione chiara e univoca da parte della giurisprudenza contabile;

**Considerato**, infatti, che la nuova disciplina dei diritti di rogito, introdotta con l'art. 10 del D. L. n. 90/2014 ed entrata in vigore il 19 agosto 2014, era stata oggetto di numerose controverse interpretazioni tra la magistratura contabile, che afferma che i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C e non a quelli che godono di equiparazione alla dirigenza (fasce A e B ), e la magistratura del lavoro, di orientamento opposto;

**Visto** che, in seguito alle suddette controverse interpretazioni, era intervenuta la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 21 del 24 giugno 2015, la quale aveva pronunciato il principio di diritto in base al quale *i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C che, a differenza dei colleghi classificati nella classi A e B, non hanno qualifica dirigenziale*. La medesima Sezione Autonomie aveva altresì precisato che, in difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal Comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota di un quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti;

**Dato atto** tuttavia che la suddetta deliberazione n.21 del 24/06/2015 non era stata tuttavia sufficiente a dirimere definitivamente la questione del riparto dei diritti di rogito, rimasta invece aperta e oggetto di contrastanti interpretazioni fino al 2018, ossia fino a quando, a seguito di ulteriori numerose pronunce del Giudice del Lavoro e a seguito del differimento della questione di massima da parte della Sezione Regionale di Controllo della Regione Veneto, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti non si è nuovamente pronunciata con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG;

**Visto**, infatti, che, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti si è definitivamente espressa enunciando il nuovo principio di diritto che apre al pagamento dei diritti di segreteria in favore di tutti i segretari dei Comuni privi di dirigenza, a prescindere dal loro inquadramento nella fascia C o nelle altre, il quale testualmente recita:

*“In riforma del primo principio di diritto espresso nella deliberazione 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014 n°90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n°114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C, nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;*

**Considerato che**

- con provvedimento sindacale n. 7 del 07/05/2015 il dott. Caropreso Luigi è stato nominato segretario comunale presso la sede convenzionata tra i Comuni di Maltignano e Pedaso con Determinazione UFFICIO AMMINISTRATIVO n.160 del 07-12-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

decorrenza 11/05/2015 e che a tutt'oggi, previa proroga delle predetta convenzione avvenuta in data 30/09/2019, svolge tale incarico;

- il Comune di Maltignano, secondo quanto stabilito dalla convenzione, è il Comune Capofila e che pertanto tutti i provvedimenti inerenti la posizione giuridica ed economica del Segretario Comunale sono adottati dal Sindaco del Comune di Maltignano;
- in questo Comune, così come in quello convenzionato di Pedaso, non ci sono dipendenti con qualifiche dirigenziali;

**Ritenuto** quindi con il presente atto, alla luce del recente principio di diritto, di poter quantificare ed impegnare la spesa relativa ai diritti di rogito per contratti stipulati in forma pubblica dal Segretario comunale della sede convenzionata Maltignano-Pedaso nel corrente anno 2019;

**Considerato che**

- dal 01/01/2019 ad oggi sono stati rogati dal Segretario Comunale Dott. Luigi Caropreso n. 1 contratti in forma pubblica,
- i diritti di rogito riscossi ammontano ad 1.256,91 euro;
- che detto importo, sommato a quello riscosso dal comune convenzionato di Pedaso, non supera la soglia del quinto dello stipendio del Segretario in godimento per l'anno 2019;

**Dato atto** che la predetta somma di € 1.256,91 trova copertura al Cap. 76 del bilancio di previsione 219/2021, annualità 2019;

**Richiamata** la citata deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015 con la quale, dopo aver enunciato il principio di diritto in base al quale i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C (poi riformato con la successiva deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG), la Sezione Autonomie della Corte dei Conti aveva altresì stabilito che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti;

**Dato atto** che anche in ordine alle modalità di pagamento dei diritti di rogito è scaturito, dopo la suddetta deliberazione n°21/2015, un complesso e non uniforme assetto interpretativo, che vede, da un lato, la Magistratura del Lavoro (*sentenza Tribunale Busto Arsizio n. 446 del 13/11/2017, Tribunale di Ancona n°65 del 21/02/2018, Tribunale di Ancona n° 66 del 21/02/2018*) e la Corte dei Conti del Veneto (*deliberazione n°400 del 18/10/2018*) schierate in favore dell'importo netto da corrispondere al Segretario comunale e, dall'altro lato, la Corte dei Conti della Campania (*deliberazione n°95 del 18/04/2019*) e della Lombardia (*n°366/2018/PAR*) schierate in favore della corresponsione dei diritti di rogito al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione;

**Ritenuto**, in considerazione di quanto sopra, stante il permanere del contrasto interpretativo, di condividere l'interpretazione fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, in attesa che la stessa si pronunci nuovamente sulle modalità di liquidazione dei diritti di rogito;

**Ritenuto**, quindi, di provvedere, in via cautelativa, all'erogazione dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale al lordo degli oneri previdenziali ed Irap, riservandosi di rimborsare le somme trattenute qualora si giunga ad una definitiva risoluzione del contrasto interpretativo in tal senso;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 23 del 28/03/2019, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2019/2021);

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 29 del 31/10/2019;

**DATO ATTO** che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

**VISTI** gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

**VISTI** l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «*ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*»;

**VISTE** le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

### **D E T E R M I N A**

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del recente principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n°18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/07/2018, in materia di diritti di rogito spettanti sia ai segretari comunali di fascia C che ai segretari comunali di fascia A e B negli enti privi di figure dirigenziali;
- 3) **DI DARE ATTO** che per il periodo dal 01/01/2019 ad oggi sono stati rogati in forma pubblica, in nome e per conto del Comune di Maltignano, a cura del Segretario Comunale dott. Caropreso Luigi, n. 1 contratti per i quali sono stati riscossi diritti di segreteria/rogito per 1.256,91 euro;
- 4) **DI DARE ATTO** che, in base al nuovo principio di diritto espresso nella citata deliberazione n°18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/07/2018, il comune di Maltignano è quindi tenuto a rimborsare al Segretario Comunale i diritti di rogito incassati nel 2019 pari a 1.256,91 euro;
- 5) **DI PROVVEDERE**, tuttavia, in via cautelativa, stante l'assetto interpretativo non uniforme scaturito in seguito alla deliberazione della Sezione Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 04/06/2015, all'erogazione dei suddetti diritto di rogito al lordo degli oneri previdenziali ed Irap, riservandosi di rimborsare le somme trattenute qualora si giunga ad una definitiva risoluzione del predetto contrasto interpretativo;
- 6) **DI DARE ATTO** che la somma di 1.256,91 euro, unitamente a quella riscossa dal comune convenzionato di Pedaso, rientra nel limite del quinto dello stipendio in godimento nel 2019 dal segretario comunale;
- 7) **DI IMPEGNARE** al Cap. 76 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, la somma di € 1.256,91 per diritti di rogito spettanti al Segretario comunale Dott. Caropreso Luigi, al lordo degli oneri previdenziali ed Irap;
- 8) **DI DARE ATTO** che è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL.
- 9) **DI DARE ATTO**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
  - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore

e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l' idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati

- comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione

Diventa esecutiva, la presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott.ssa Paola D'Emidio*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE					
<p>Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: ..... rilascia:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE  <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.</p> <p>Data 27/12/2019</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Rag. Simona Simoni</p>					
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
<p>Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:</p>					
Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
N°295	27/12/2019	1.256,91 €	76		2019
<p>Data 27/12/2019</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Rag. Simona Simoni</p> <p><b>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</b></p>					

## **N. 9 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 03-01-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Paola D'Emidio